

1. La simulazione del valore dei tributi utilizzabili per le compartecipazioni e le addizionali e della spesa trasferibile alle Regioni ed alle autonomie locali è realizzata utilizzando i dati dei bilanci consuntivi dello stato per il periodo 2000-2002 ed il preventivo 2003 organizzati secondo la lettura semplificata del CNEL (www.cnel.it) secondo le percentuali per singola voce indicate analiticamente nelle tabelle.

2. Per quanto riguarda la quota dei tributi e delle spese spettante al complesso delle regioni a statuto ordinario ed a ciascuna di esse si sono utilizzate, con le opportune proiezioni le elaborazioni di regionalizzazione delle entrate e della spesa della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Si sono distintamente valutati i trasferimenti alle Regioni, alle Province e ai Comuni attribuendo a ciascun livello istituzionale le risorse loro trasferite a norma della precedente Costituzione. Per quanto riguarda Province e Comuni la ripartizione della voce più consistente di trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato (il fondo per gli Enti Locali) è stata operata sulla base delle medie ottenute utilizzando i dati contenuti nei vari anni nella Relazione generale sull'economia del paese del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Si è dato per scontato che Regioni, Province e Comuni conservino i tributi propri ed erariali in essere al momento di entrata in vigore della legge e che i nuovi tributi e le quote del fondo perequativo debbano sostituire i trasferimenti previsti in bilancio e coprire gli oneri delle nuove competenze da trasferire.

5. La scelta di fotografare la situazione esistente al momento di entrata in vigore della legge sia garantendo a tutti i livelli istituzionali le risorse per far fronte alla spesa storica (calcolata come media dei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge) sia evitando nuovi oneri a carico del bilancio dello stato comporta che l'autosufficienza (con il mix tributi propri, compartecipazioni, addizionali all'aliquota standard) sia garantita, a ciascun livello istituzionale, solo all'ente con maggiore capacità fiscale. A tutti gli altri enti dovrebbe essere attribuita come base la quota di compartecipazione e di addizionale assegnata all'ente con maggiore capacità fiscale e, per garantire il finanziamento integrale delle funzioni attribuite, tali risorse saranno integrate con quote del fondo perequativo.

6. Il fondo perequativo è stato costruito con una percentuale del medesimo tributo erariale utilizzato per la compartecipazione da prelevare sulla quota attribuita allo Stato. Ciò comporta le seguenti conseguenze:

- A tutte le Regioni sarebbe assegnata la quota residua delle accise sugli oli minerali ed una compartecipazione pari al 31,873% dell'IVA riscossa sul rispettivo territorio (corrispondente alla quota di equilibrio, nell'anno 2000, per la Regione Lombardia). Alle Regioni con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a circa il 25% dell'IVA su scala nazionale.
- A tutte le Province sarebbe assegnata una quota pari allo 0,3036 dell'IVA riscossa sul rispettivo territorio (pari all'aliquota di equilibrio per le province della Regione Emilia-Romagna). Alle Province con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a circa lo 0,78% dell'IVA su scala nazionale.
- A tutti i Comuni sarebbe assegnata una compartecipazione pari al 6,4473% dell'IRPEF riscossa sul rispettivo territorio (corrispondente alla quota di equilibrio, nell'anno 2000, per i comuni della Regione Lombardia). Ai Comuni con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a circa il 3,44% dell'IRPEF su scala nazionale.